



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE  
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DELLA FORMAZIONE

Allegati 1  
Pag. 5

Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei vigili del fuoco

E, per conoscenza

Alle Scuole centrali antincendi

Alla Scuola di formazione operativa

All'Ufficio formazione motoria professionale

**Oggetto:** 100° Corso allievi vigili del fuoco – Trasmissione decreto -.

Si trasmette, per quanto di competenza, il decreto DCFORM 127 R. del 07/05/2025, che regolamenta il periodo di applicazione pratica del corso in oggetto.


Si ringrazia.

RDM

IL DIRIGENTE

DS Dott. Ing. Maria Pannuti

(firmato digitalmente ai sensi di legge)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97", riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252»

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252" e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco così come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 23 del 21 gennaio 2019, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127", così come modificato dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 68 del 28 aprile 2021, recante "Modifiche all'art. 6 del decreto Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile n. 23 del 21 gennaio 2019" e dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 77 del 26 maggio 2021, che ne ha abrogato il comma 3 dell'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 28 febbraio 2012 recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 13 aprile 2013, n. 62 recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco";



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 17 giugno 2022 recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 recante “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno”;

VISTO il Decreto DCFORM n. 250 del 27 dicembre 2024 con cui è stato adottato il programma didattico e sono state definite nel dettaglio le modalità di svolgimento del 100° corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

RAVVISATA la necessità di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica, a conclusione del periodo di formazione teorico-pratica e dell'esame finale da svolgersi in data 26/06/2025;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Periodo di applicazione pratica del 100° corso AA.VV.F.*

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame finale del 100° corso AA.VV.F. ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 06.10.2018, n. 127 e s.m.i., con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, si svolge presso le strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 30/06/2025 al 29/09/2025.
3. Durante tale periodo i vigili del fuoco in prova effettuano le seguenti attività (Allegato 1):
  - 3.1 soccorso tecnico urgente in affiancamento guidato, con assegnazione ad un turno giornaliero, o a turno di servizio 12/24 - 12/48, o in alternativa 12/36, secondo le esigenze dei Comandi dei vigili del fuoco;
  - 3.2 corso patente terrestre VF:
    - a. di 2ª categoria - *corso speciale* - ai sensi delle Circolari DCFORM n. 3 del 01/06/2010 e n. 22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C1 o D1;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- b. corso patente terrestre VF di 3<sup>a</sup> categoria - *corso speciale* - ai sensi della Circolare DCFORM n. 3 del 01/06/2010 e n. 22430 del 05/06/2023, per gli allievi già in possesso di patente civile C o D;
- 3.3 corso di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) livello 1, come previsto dalla specifica Circolare di settore, della durata di 36 ore comprensive di prova d'esame, a cura dei poli territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di patente terrestre di cui ai punti 3.2 a) o b);
- 3.4 corso aeroportuale - modulo pratico, rivolto a tutti gli allievi;
- 3.5 corso di aggiornamento SAF basico della durata di tre settimane di 36 ore cadauna comprensivi d'esame, a cura dei poli territoriali di formazione, rivolto a tutti gli allievi.
4. Per le prove di verifica relative a tali attività si rimanda al successivo art. 2.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del Comandante del Comando presso cui ha svolto detto periodo. La predetta relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva dell'allievo, formulata tenendo in considerazione i seguenti fattori:
- a) assenze effettuate che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs.217/2005 comma 1 lettera e), non devono superare i 45 giorni conteggiati complessivamente nell'intero corso (*periodo di attività di formazione teorico-pratica e periodo di applicazione pratica*). Nel periodo di applicazione pratica le assenze effettuate non possono in ogni caso eccedere i 15 giorni o equivalente in turni;
  - b) aspetti disciplinari (il personale vigile del fuoco in prova non deve aver subito procedimenti che abbiano dato luogo a sanzioni superiori al rimprovero verbale);
  - c) per gli allievi già in possesso di patente civile C1 o D1 ovvero di patente C o D, partecipazione e superamento dei corsi di cui al precedente punto 3.2 a) e b), in applicazione del dettame di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n° 217 e s.m.i.;
  - d) per gli allievi non già in possesso di patente civile C1 o D1 ovvero di patente C o D svolgimento e superamento di almeno due dei tre corsi di cui ai precedenti punti 3.3, 3.4 e 3.5;
6. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del Comandante.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

## Art. 2

### *Prove di verifica previste per il periodo di applicazione pratica*

1. Durante il periodo di applicazione pratica i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a verifiche finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento dei moduli didattici frequentati.
2. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo vengono altresì acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione del percorso formativo individuale del medesimo, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.
3. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo sono comunicati ai Comandi dei vigili del fuoco di prima assegnazione di ciascun allievo e inseriti nell'applicativo "Grisù" della Direzione centrale per la formazione.

MP / RDM

IL DIRETTORE CENTRALE  
(De Bartolomeo)

Allegato 1



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

PERIODI DI APPLICAZIONE PRATICA AVENTE DURATA DI 3 MESI					
MODULI DI TEORIA (A)	Periodi didattici da 45'	MODULI DI PRATICA PROFESSIONALE (B)	Periodi didattici da 45'	MODULI TEORICO-PRATICI INTENSIVI (C)	Periodi didattici da 45'
Topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1	32	Aeroportuale (pratica)	32	Conversione patente civile nella patente di guida VF di 2° grado e guida su terreno non preparato con esame finale (teoria e pratica)	108
Esame finale (teoria) - Topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1	6	Esame finale (pratica) - Aeroportuale	6	Conversione patente civile nella patente di guida VF di 3° grado e guida su terreno non preparato con esame finale (teoria e	108
				Aggiornamento SAF basico	108